



**Il caso**

**Diritto a vivere o a morire si sono contrapposti ieri davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a chiarire se il codice penale vada cambiato rispetto alla vicenda dell'uomo accompagnato a morire in Svizzera**

La vicenda



**L'INCIDENTE**  
*I danni irreversibili e la disperazione*

A seguito di un incidente stradale, il 13 giugno del 2014, Fabiano Antoniani rimane tetraplegico, irrimediabilmente cieco, bisognoso di assistenza in tutto. Due anni dopo comunica alla madre e alla fidanzata la decisione di voler morire, e lo stesso fa con la persona che aiutava le due donne ad assisterlo, Jonny Enriquez Montecel. A maggio dello stesso anno entra in contatto con le associazioni svizzere che erogano il suicidio assistito, e contemporaneamente si rivolge all'Associazione Luca Coscioni, dove stringe un particolare legame con il suo tesoriere Marco Cappato.



**LA MORTE**

*Il viaggio in Svizzera con Marco Cappato*

È il 25 febbraio del 2017 quando Marco Cappato si mette alla guida dell'auto che trasporta di Fabo verso la struttura svizzera con cui quest'ultimo ha completato l'iter burocratico per accedere al suicidio assistito. Due giorni dopo, il 27 febbraio, Fabo muore nella stessa clinica, dopo aver azionato autonomamente il dispositivo che mette in circolo il dispositivo letale. Quello stesso giorno, rientrato a Milano, Cappato si autodenuncia ai Carabinieri per violazione dell'articolo 580 del codice penale. Quello che nel nostro Paese punisce l'istigazione e l'aiuto nel suicidio.



**IL PROCESSO**

*Il diritto che non c'è: «Decida la Consulta»*

A gennaio 2018 i pm milanesi Tiziana Siciliano e Sara Arduini - rappresentanti della pubblica accusa -, chiedono che l'imputato Marco Cappato sia assolto perché il fatto non sussiste. In subordine, spiegano istanza affinché la Corte sospenda il procedimento e rinvi la questione alla Consulta. Un mese dopo la Corte d'Assise di Milano la accoglie in via subordinata, quindi sospende il procedimento e rinvia alla Corte Costituzionale la decisione sulla corrispondenza o meno dell'articolo 580 del codice penale alla Carta fondamentale dello Stato.

# Non può esistere un diritto al suicidio

## Dj Fabo, oggi la decisione della Consulta. L'avvocatura di Stato: vita da tutelare

MARCELLO PALMIERI  
ROMA

Il verdetto è atteso nella mattinata di oggi: la Corte Costituzionale stabilirà se il reato di aiuto nel suicidio ha ragione di esistere nella sua attuale formulazione. Oppure se può ammettere una deroga, nel caso in cui a chiedere quell'aiuto sia un malato irreversibile e in preda a gravi sofferenze. Diritto di vivere, diritto di morire. Ma prima ancora: che cos'è il vivere, che cos'è il morire?

Non solo di leggi, ma anche di bioetica hanno dissertato in Corte Costituzionale - all'udienza pubblica di ieri mattina - gli avvocati di Marco Cappato Fulomena Gallo e Vittorio Males. A riportare il tema sul versante strettamente giuridico è intervenuta Gabriella Palmieri, l'avvocato dello Stato chiamata dalla Presidenza del Consiglio a difendere l'articolo 580. Una norma incostituzionale secondo la Corte d'Assise di Milano, che ha sospeso il procedimento contro Marco Cappato chiedendo alla Consulta di esprimersi sul punto, e - ovviamente - contraria alla Costituzione pure secondo Cappato, incriminato innanzi a quel collegio per aver accompagnato Fabiano Antoniani nella "clinica" svizzera in cui quest'ultimo morì vittima di suicidio assistito. Una legge invece perfettamente corrispondente alla nostra Carta fondamentale secondo il Governo, che ieri ha chiesto alla Corte di ritenere la questione inammissibile o quantomeno infondata.

**Al centro dell'udienza pubblica l'articolo 580 del codice penale che punisce chi istiga o aiuta alla morte**

Esistono inammissibile o quantomeno infondata. L'udienza, come sempre, si è aperta con la sintesi della causa esposta dal giudice relatore, in questo caso Franco Modugno. E subito si è profilato uno dei nodi cruciali su cui verte la vicenda: assicurare il diritto costituzionale alla vita significa preservare sempre e comunque l'esistenza biologica, oppure - in certi casi - nel proteggere la libertà e la consapevolezza di decidere come e quando morire? Sostenendo questa seconda interpretazione, Gallo ha chiesto alla Corte di ritenere incostituzionale l'articolo 580 del codice penale nella parte in cui non prevede una scriminante per chi - agendo secondo "fini solidaristici" - aiuti una persona con sofferenza grave e irreversibile ad accedere al suicidio assistito, e in ogni caso si fosse limitata alle azioni antecedenti quella mortale. Secondo la sua visione, oltre tutto, l'articolo 580 rischia di mettere in solitudine le persone vicine a quelle gravemente malate e irreversibilmente sofferenti: quando «la vicinanza dei familiari potrebbe far venir meno il proposito suicidiario». E stata poi la volta del collega Males: «È ancora suicidio il congedo dalla vita in situazioni in cui il corpo si è ormai congedato dalla persona?», si è chiesto. E subito la risposta: «Non è certo questa la fattispecie che aveva in mente il legislatore del 1930», quello che scrisse l'articolo posto al giudizio della Consulta. Da qui, l'invito alla Corte affinché rinunci ad avallare «un paternalismo irragionevole».

Ma ecco che Palmieri, chiamata a difendere la legge, nel suo breve intervento ha evidenziato che «per costante interpretazione giurisprudenziale - queste le sue parole - lo sforzo interpretativo del giudice a quo (la Corte d'Assise di Milano, ndr) viene letto come condizione di ammissibilità del giudizio costituzionale». Vale a dire che la Consulta deve dichiarare inammissibile qualsiasi questione di legittimità costituzionale laddove il giudice da cui proviene - potendolo fare - non abbia interpretato l'articolo sospettato di illegittimità secondo parametri conformi alla nostra Carta fondamentale. E, secondo l'avvocato dello Stato, la vicenda di ieri costituisce proprio uno di questi casi: l'articolo 580, prevedendo una graduazione della pena (da 5 a 12 anni di reclusione, salve le aggravanti), già permette a ogni giudice di adattare la sanzione penale a seconda delle circostanze concrete portate dal singolo caso. Non solo: entrando nel merito della questione, Palmieri ha sottolineato come è proprio questa norma a proteggere «l'autodeterminazione della persona da fattori esterni». Senza contare il fatto che la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha lasciato ai legislatori nazionali «il margine d' apprezzamento» per disciplinare questi temi. Evidenze in diritto che la Consulta non potrà certo dritrabire.



Un frame del video-appello di dj Fabo al presidente della Repubblica del 18 gennaio 2017



Alberto Gambino (Scienza & Vita)

**Cosa accadrebbe se il ricorso fosse accolto? «È a rischio la tenuta di un sistema che mette la persona al centro e non la sua mera volontà»**

**In Svizzera. Diecimila euro per morire. In un sottoscala**

DANILO POGGIO

A differenza di quanto troppo spesso si favoleggia, il suicidio assistito in Svizzera è stato all'origine di episodi gravissimi ed è tuttora oggetto di aspre polemiche interne, a livello politico e sociale.

A partire dall'aspetto normativo, visto che la possibilità di aiutare qualcuno ad uccidersi si basa su una lacuna della legge: il Codice penale svizzero sanziona chiunque «per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto» e quindi non punisce chi agisce disinteressatamente. In realtà, però, nel corso degli anni è nato un business al riguardo e gli interessi economici in gioco hanno raggiunto cifre esorbitanti, grazie anche al «turismo della morte» di provenienza dai Paesi vicini. Italia in primis.

I gruppi specializzati (i nomi più rilevanti sono Dignitas, Exit, LifeCircle, Eternal Spirit e Liberty Life), con la motivazione ufficiale di garantire a tutti «la possibilità di morire dignitosamente»,

## L'intervista. «A isolare i malati non è la legge, ma la loro riduzione a meri pesi o scarti» Gambino (Scienza & Vita): non si può rimuovere la solidarietà

ROMA

«Mettere la vita umana al primo posto implica una scelta di campo che corrisponde al non rendere contendibile, negoziabile ciò che è il presupposto di principi basilari di ogni democrazia avanzata: l'eguaglianza e la dignità». Ne è certo Alberto Gambino, professore dell'Università europea di Roma e presidente di Scienza & Vita.

Professore, ieri è stato detto che proteggere la vita, in certe condizioni, significa tutelare il diritto di scegliere come e quando farla terminare. Cosa ne pensa? Sostenere che il bene giuridico della vita in quanto tale retroceda rispetto ad un presunto diritto a scegliere quando e come morire, significa sradicare dalla società il valore inestimabile della solidarietà umana, che richiede a ciascuno di noi di farsi carico del-

le sofferenze di chi versa in condizioni di fragilità per lenirle, ridare speranze. Il diritto rappresenta un orizzonte, una scelta dell'ordinamento.

**Dunque la vita è un bene assoluto?** Diciamo che va garantita e protetta a prescindere dalle condizioni personali in cui si versa. Può la valutazione di chi la incarna renderla insopportabile a tal punto da chiederne la cessazione? Se la risposta si spingesse fino a postulare un diritto non ci sarebbe più spazio per la solidarietà umana e gli altri consociati diverrebbero meri e acritici esecutori di scelte di morte.

**Con questi argomenti, non si rischia di legittimare anche l'accanimento terapeutico?** No, perché quando la malattia diventa insopportabile e non ci sono più terapie, la solidarietà si trasforma in accudimento e accompagnamento che arriva fino alla

palliazione per ridurre se non addirittura eliminare il dolore.

**Ritiene corretto affermare, come avvenuto ieri, che l'articolo 580 rischia di isolare i malati gravi?** Non direi. Anzi, l'articolo 580 è stato pensato per evitare che davanti a momenti di debolezza e fragilità umana autodistruttivi si trovino complicati, rompendo appunto quel legame di solidarietà che dovrebbe spingere a farsi carico del problema e non a rimuoverlo assecondando l'intento suicidiario. Ad isolare i malati non è un articolo del codice penale che ha l'intento descritto, ma piuttosto la riduzione del malato a peso, a scarto.

**Cosa accadrebbe, secondo lei, se la Corte erodesse le garanzie offerte dall'attuale legge?** Intravedo rischi sulla tenuta di un sistema che mette la persona al centro e non la sua mera volontà. Basti pensare all'evidenza

secondo cui la volontà di chi sta male è condizionata e provata.

Tra l'altro, il fine vita è stato normato con la legge 219 dello scorso dicembre...

Infatti! La legge sul consenso informato e il biotestamento ha indicato la strada del bilanciamento tra le scelte del paziente e il valore della vita umana. Per quanto discutibile, oggi c'è una nuova norma dello Stato che si è fatta carico di definire i limiti e le prerogative dei pazienti fortunatamente provati. La Corte costituzionale troverà in questa legge le risposte legislative alle preoccupazioni di chi vuole dare al malato maggiore possibilità di autodeterminarsi.

**E se così non fosse?** La Consulta dovrebbe indicare una strada nuova e dirompente che nemmeno il Parlamento ha ritenuto percorribile.

Marcello Palmieri  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN CAMPO**

**Le associazioni e i giuristi estromessi dal giudizio**

Costituiti nel giudizio di ieri c'erano pure il Centro studi Giovanni Livatino, il Movimento per la vita e l'associazione "Vita è". Il loro avrebbe dovuto essere un intervento "ad opponendum", ovvero finalizzato a rafforzare le tesi a sostegno del rigetto della questione sollevata dalla Corte d'assise di Milano. Come prevedibile, tuttavia, la Corte ha estromesso dal giudizio tutte e tre le associazioni. Innanzi alla Consulta, infatti, possono intervenire solo parti "terze" che abbiano però un interesse direttamente collegato ai fatti oggetto del giudizio principale. L'avvocato Mauro Ronco, presidente del Livatino, all'udienza aveva invece tentato di determinare i giudici a valorizzare - come sta per lo più accadendo in Europa - anche il semplice "interesse diffuso". Quello che le tre associazioni portano in riferimento alla difesa della vita.